

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

La II sezione civile del Tribunale di Nola, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Dott.re Gennaro Beatrice | Presidente |
| 2) Dott. ssa Miriam Valenti | Giudice |
| 3) Dott.ssa Rosa Paduano | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 6110/2021 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex artt. 14 quinquies e 10 comma 6 l. 3/2012, avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione R.G. 2/2021, giudice dott.ssa Giuseppa D’Inverno, del 29.07.21 vertente tra:

[.....] (p.iva 000000000000), in persona del Curatore fallimentare Avv. [.....], rapp.to e difeso - giusta decreto di autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. Francesco Feo del 27.09.2021 e 29.09.2021 nonché del mandato posto su foglio separato allegato dall’Avv. [.....] con il quale elett.te domicilia presso il suo domicilio telematico andrea.torino@pec.iurisconsulting.

RECLAMANTE

E

[.....], nato a Napoli il 00/00/0000 e domiciliato in Cimitile (NA) alla via Nazionale delle Puglie n° 26 (C.F. 000000000000000000), rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato, dall’avv. Biagio Riccio (C.F. RCCBGI64S08B759D) del foro di Napoli Nord, elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in Cardito (NA) al corso Cesare Battisti n° 24

RECLAMATO

NONCHE’

[.....], e per essa [.....] (ora [.....] giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 25.6.2019 per Notaio [.....] di Roma), con sede sociale in Piazzetta [.....n. 1], 37121 Verona, Italia, codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona n. 000000000000, p. IVA 000000000000, rappresentata e difesa dall’avv. [.....] (C.F. 0000000000000000; posta elettronica certificata: michelefel.claudio.nappi@pecavvocatinola.it) con studio in Napoli alla Via Alcide De

Gasperi n. 33 in virtù di procura generale alle liti per Notaio [.....] in Verona del 26 luglio 2010, rep. n° 67482, racc. n° 18596

INTERVENTORE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 05.10.2021 il fallimento reclamante ha chiesto all'adito Tribunale:

“ a) In via preliminare, ove necessario, disporre la remissione in termini per l'impugnativa in considerazione dell'impossibilità di una compiuta difesa; b) In via principale, revocare e/o riformare il provvedimento di apertura della liquidazione dei beni del debitore RG n. 2/2021 del 28.07.2021 stante l'assenza dei requisiti di meritevolezza ex art. 14 ter e 14 quinquies della L. 3/2012; c) In via subordinata, riformare il provvedimento di apertura della liquidazione dei beni del debitore RG 2/2021 del 28.07.2021 nella parte in cui si ricomprende nel patrimonio del debitore da liquidare anche il bene consistente nella quota del 50% del capitale della [.....] s.r.l. con conseguente riforma anche del capo in cui si dispone l'interruzione/sospensione della procedura esecutiva RGE 1885/2019 del Tribunale di Nola avviato dalla curatela reclamante a seguito della sentenza di revocatoria n. 8613/2017; d) Il tutto con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore del fallimento reclamante”.

Con il depositato reclamo, l'istante ha impugnato il provvedimento del 28.07.2021 (non notificato nè comunicato come previsto dall'art. 739, II comma c.p.c.) di cui il reclamante dichiara di essere venuto a conoscenza solo in data 24.09.2021, con il quale il Tribunale di Nola –Sezione Feriale – Dott.ssa G. D'Inverno ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012 (R.G. 2/2021) presentata da [.....], nato a Napoli il 00.00.0000 (C.F. 000000000000000000), nominando come liquidatore la Dott.ssa Gioconda Fortuna e disponendo che “sino al momento in cui provvedimento di chiusura diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali” sui beni dell'istante, tra cui anche sul 50% delle quote della [.....] S.r.l. oggetto di procedura mobiliare n. 1885/2019 RGE Tr. Nola.

A tal fine l'istante allegava:

- che a seguito del fallimento della [.....] s.r.l. (avvenuto con sentenza n. 355/2011), di cui il [.....] era amministratore, venivano avviate dalla curatela del fallimento, nei confronti del Sig. [.....], plurime azioni civili e penali tese ad accertare la responsabilità del ricorrente per atti di mala gestione nonché per ricostituire, attraverso azioni revocatorie, il patrimonio illecitamente da esso distratto a danno dei suoi creditori, analiticamente descritte nell'atto di reclamo.

- che in particolare, con riguardo specifico ai motivi di reclamo, con sentenza n. 8613/2017 del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di imprese– integralmente confermata in tale punto dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2590/2019 - veniva disposta la revoca ex art. 2901 c.c. di una serie di atti di dismissione del patrimonio del ricorrente, tra cui, anche, l'atto rep. 34442, racc. 13225 per Notar [.....] dell'anno 2012 con cui il Sig. [.....] ha ceduto, tra l'altro, alla moglie [.....] la piena proprietà “della quota di partecipazione del 50% al capitale sociale, di nominali € 5.164,58 della società [.....] S.r.l.”;

- che così come avevano natura frodatoria l'iniziale costituzione del fondo patrimoniale e poi la cessione di tutti i beni alla moglie, anche la separazione coniugale era del tutto fittizia e diviene frodatoria per i creditori laddove porta il [.....] ad esporre debiti di “natura alimentare/mantenimento” (ed in quanto tali privilegiati) verso la moglie per ben € 392.132,00, in quanto a seguito di separazione nel luglio del 2012 dichiarava di non aver versato n. 109 mensilità di € 2.500,00 mensili oltre altri bonus per il mantenimento dei figli (la moglie è autonoma per essere insegnante statale). a discapito dei creditori chirografari, esponendo un credito privilegiato il cui valore è pressoché corrispondente all'unico bene (le quote della della [.....]) non gravato da ipoteche;

- che il [.....], che oggi assume di non aver fonti di sostentamento, continua invece ad essere l'amministratore di fatto della Coop. [.....] a r.l. come egli stesso riconosce nel suo profilo linkedin <<Brand Manager [.....] per la Pizza Napoletana>> formalmente gestita dai suoi ex dipendenti costituitisi in cooperativa, nonché della società la “[.....]” formalmente facente capo alla sorella.

Sulla base premesso, il reclamante ha, in via preliminare formulato istanza di rimessione nei termini processuali di cui all'art. 739 c.p.c. per aver avuto conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione con notevole ritardo; nel merito, ha chiesto revocarsi l'apertura della liquidazione del patrimonio: 1) per difetto del requisito di meritevolezza del [.....] in quanto - quanto meno per la debitoria assunta nei confronti del Fallimento reclamante (pari ad € 1.902.400), così come nei confronti del Fallimento [.....] S.p.A. (pari ad € 350.000,00) - non si ravviserebbe in alcun modo il requisito della diligenza nell'assunzione della obbligazione risarcitoria nei confronti del fallimento: in particolare, il reclamante deduce che i debiti contratti con questi ultimi fallimenti, infatti, derivano da atti posti in essere negli anni antecedenti al fallimento (in particolare anni 2009 – 2011) chiaramente illeciti, e peraltro fonte di responsabilità anche penale. Inoltre, i debiti contratti (quanto meno quelli riferiti alle partite nei confronti dei due fallimenti) erano certamente generati in un momento in cui il debitore non aveva alcuna prospettiva di poter adempiere alle proprie obbligazioni; 2) per sussistenza di atti in frode ai creditori: sul presupposto che, ai fini del giudizio

di inammissibilità ex art. 14 quinquies L. 3/2012, via sia un mero indice della fraudolenza negli atti disposti dal debitore, secondo le allegazioni del reclamante tali indici di fraudolenza, si rinvennero chiaramente nelle circostanze che il ricorrente: a) a discapito dei creditori chirografari, sta esponendo un credito privilegiato nei confronti della propria moglie il cui valore è pressoché corrispondente all'unico bene (le quote della [.....]) non gravato da ipoteche;b) continua ad operare, per interposte persone, nelle società Cooperativa [.....] a r.l. ed [.....], società da cui è presumibile (per quanto da esso stesso dichiarato "owner") abbia un lauto vantaggio economico seppur totalmente mascherato per sottrarsi ai propri ingenti debiti.

Inoltre, ha contestato il provvedimento reclamato per avere il medesimo, sulla base di una forviante rappresentazione nel proprio ricorso, inserito nel patrimonio da liquidare in qualità di proprietario, il 50% della capitale della [.....] S.r.l., oggetto di azione revocatoria accolta con contestuale provvedimento di sospensione/interruzione del procedimento esecutivo RGE 1885/2019 del Tribunale di Nola avviato dalla curatela reclamante a seguito della sentenza di revocatoria del Tribunale di Napoli n. 8613/2017: evidenza, dunque, l'errore in cui è incorso il Tribunale di Nola, tenuto conto che, come pacifico in Giurisprudenza, a seguito della sentenza di revocazione ex art. 2901 c.c. il bene, oggetto di revocazione (che nel caso di specie consiste nel 50% del capitale sociale della [.....] S.r.l.) non torna nel patrimonio del debitore. Conseguentemente - ed in via subordinata all'accoglimento del primo motivo di reclamo chiedeva la riforma del provvedimento di apertura della procedura con espunzione, dal patrimonio del debitore da liquidare, del bene consistente nella quota del 50% del capitale della [.....] s.r.l.

Nell'atto integrativo del reclamo depositato in data 12.10.2021, il reclamante ha, altresì, contestato la relazione dell'OCC con conseguente violazione dell'art. 14 ter l. 3/2012 deducendo che la relazione dell'OCC:

- 1) è del tutto manchevole della valutazione di cui alla lettera a) non avendo il gestore verificato se la debitoria maturata nel corso del tempo a far data dall'anno 2007 sia stata assunta con la ragionevole prospettiva di adempimento e quindi verificare se il sovraindebitamento fosse stato incolpevole;
- 2) si limita ad esporre le capacità reddituali del [.....] solo per il triennio 2018/2020, mentre un diligente accertamento avrebbe consentito di verificare che a discapito dei creditori il [.....] aveva esposto il debito nei confronti del coniuge per alimenti non versati e che continuava a svolgere la propria attività di fatto e mediante società terze.

Si costituiva in giudizio il [.....] eccependo l'infondatezza del reclamo con conferma del provvedimento di apertura e conseguenziali statuizioni. In particolare, il [.....] ha eccepito:

1) che la riforma della Legge 3/2012 dal Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, le cui disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto – avvenuta con il D.L. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020) del 2020 avrebbe eliminato il requisito degli atti in frode e in ogni caso sono trascorsi i 5 anni di compimento degli atti rilevanti;

2) la mancata prova sia del carattere fittizio della separazione sia dell'attività imprenditoriale ancora svolta dal [.....];

3) In relazione alle quote della [.....], tenuto conto che sulla base delle azioni revocatorie ne deriva, così come emerge anche nelle sentenze di inefficacia relativa, che l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civile, non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì, l'inefficacia dell'atto solo nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari (Cass. n. 3676/2011), a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione, secondo quanto sostenuto dal reclamato, il creditore revocante non può agire esecutivamente al di fuori della procedura concorsuale (ex art. 2902 c.c.), ma la funzione recuperatoria della garanzia sottesa alla revocatoria vittoriosa, non potrà soddisfare lui soltanto ma tutta la massa.

Infine, si costituiva in giudizio la società [.....], quale creditore del [.....], chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del decreto di apertura della procedura di liquidazione.

In particolare, il terzo intervenuto eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità del reclamo ex art. 739 c.p.c. e nel merito la carenza di interesse ad agire del reclamante, in quanto, dal progetto di stato passivo redatto dal liquidatore designato Dott.ssa Gioconda Fortuna, emerge che il Fallimento [.....] s.r.l. abbia formulato domanda di ammissione al passivo della procedura in corso e sebbene tale domanda appaia incompatibile rispetto al reclamo proposto dallo stesso Fallimento la curatela ha formulato parere positivo da parte del liquidatore e che, allo stato, non sussisterebbero motivi ostativi alla partecipazione del ricavato che si otterrà dalla liquidazione dei beni del debitore, mentre la Curatela con la proposizione del reclamo vorrebbe ottenere l'espunzione del 50% delle quote della [.....] S.r.l. dalla procedura di liquidazione, al sol fine di evitare che la procedura esecutiva intrapresa, recante R.G.E. n. 1885/2019, possa essere assorbita dal procedimento di liquidazione del patrimonio, eludendo l'ordine di soddisfazione dei creditori ammessi in via privilegiata ed in via chirografaria, come da progetto di stato passivo trasmesso dalla liquidatrice

In via preliminare, con riguardo all'eccezione formulata da [.....] s.r.l. di "improponibilità ex art. 739 comma 2 c.p.c. del reclamo proposto per tardività del medesimo si osserva quanto segue.

Come è noto ai sensi del combinato disposto degli art. 14 quinquies e 10 comma 6 l. 3/2012 il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio è impugnabile ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c. e, in relazione ai termini di deposito del ricorso l'art. 739 comma 2 c.p.c. stabilisce che "Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti".

E' altresì noto che ai sensi dell'art. 153 c.p.c. "i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma: detta disposizione ha, come noto, reso di generale applicazione l'istituto in esame che, viceversa, prima della novella legislativa del 2009, era disciplinato dall'art. 184 bis c.p.c. e circoscritto alle sole decadenze maturate nel limitato ambito del processo di cognizione.

Orbene, venendo al caso di specie, e vagliando sia l'eccezione formulata che l'istanza di rimessione in termini formulata dal reclamante in sede di deposito del ricorso con richiesta di integrazione dell'impugnativa, già concretatasi con memoria depositata in data 14.10.2021, va osservato che alcuna decadenza processuale si ritiene maturata: è noto che "nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c." (Cass., n. 22314/2017), nella specie, non risulta dagli atti che il decreto di apertura della procedura di liquidazione sia mai stato notificato al reclamante e, pertanto, il reclamo non può considerarsi tardivo.

Inoltre, con riguardo all'integrazione del contenuto del ricorso, essa è da ritenersi ammissibile, in quanto vi è la prova che la parte sia incorsa nella decadenza dal termine perentorio, previsto dall'art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo in termini di completezza del medesimo, per causa ad essa non imputabile: infatti, benchè la parte allegghi di aver avuto conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione in data 24.09.2021 in sede di ricezione della comunicazione ex art. 14 sexies l. 3/2012 da parte del liquidatore, solo in data 04.10.2021, nonostante l'istanza di visibilità del fascicolo della procedura di sovraindebitamento n. 2/2021 avanzata in data 29.09.2021, ha avuto la disponibilità di parte della documentazione posta a corredo della domanda.

Sempre in via preliminare, il reclamante ha chiesto - anche ai sensi dell'art. 89 c.p.c.- la cancellazione delle espressioni sconvenienti utilizzate dall'OCC nella relazione depositata, nei confronti dell'operato della curatela fallimentare reclamante: tale istanza non si ritiene accoglibile in quanto la norma di cui all'art. 89 c.p.c., essendo finalizzata esclusivamente a regolare la correttezza formale del contraddittorio contemperando le esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo, si riferisce espressamente ed esclusivamente alle parti ed ai loro difensori/patrocinatori.

Tanto premesso, occorre ora passare all'esame dei motivi di merito.

Come già esposto, il reclamante impugna il decreto di apertura della procedura di liquidazione del sig. [.....] per i seguenti motivi:

- 1) difetto di meritevolezza dell'istante come definito dall'art. 14 ter l. 3/2012;
- 2) la sussistenza di atti in frode ai creditori ex art. 14 quinquies l. 3/2012;
- 3) per errata determinazione del patrimonio del debitore, con particolare riguardo all'inclusione nel medesimo del 50% delle quote della [.....] s.r.l., oggetto di trasferimento al coniuge che con sentenza n. 8613/2017 del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di imprese – integralmente confermata in tale punto dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2590/2019 - veniva disposta la revoca ex art. 2901 c.c. In relazione a tale motivo, il reclamante, in caso di rigetto dei motivi di reclamo disposto in precedenza, chiedeva, in via subordinata, di riformare il decreto di apertura, “espungendo dal patrimonio del debitore da liquidare il bene consistente nella quota del 50% del capitale della [.....] con conseguente riforma anche del capo in cui si dispone l'interruzione/sospensione della procedura esecutiva r.g.e.1885/2019;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 ter l. 3/2012 in quanto la relazione del OCC manca del tutto di ogni valutazione della diligenza “impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni”.

Si osservi in diritto.

Il ricorso del debitore per la liquidazione del patrimonio prevede una produzione documentale assai articolata, disciplinato dall'art. 14 ter, commi secondo e terzo della l. 3/2012. Esso, inoltre, deve essere accompagnato da una relazione dell'organismo di composizione della crisi che fotografi le cause della crisi, il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'esistenza di atti impugnati negli ultimi cinque anni (con particolare riguardo alle revocatorie) e il giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione.

A seguito della presentazione della domanda, il Tribunale deve verificare la completezza della documentazione e la corrispondenza della situazione patrimoniale nonché la coerenza delle valutazioni dell'OCC. Deve altresì verificare l'inesistenza di atti di frode. Va, tuttavia, precisato che

il ricorso non contiene alcuna proposta, in quanto, diversamente da quanto accade nel piano del consumatore o nell'accordo con i creditori, il debitore mette a disposizione tutti i propri beni, presenti passati e futuri, con le esclusioni di legge, a prescindere dalla loro consistenza e valorizzazione, essendo, pertanto, preclusa ogni valutazione di fattibilità economica o di convenienza per i creditori.

Pertanto, il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, e per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 l. a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni allegando la documentazione richiesta (art. 14 ter l. 3/2012).

La domanda dovrà essere dichiarata inammissibile in difetto dei presupposti dell'art. 14 ter cit., quando non è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, o se non sono stati depositati l'inventario dei beni del debitore o la relazione particolareggiata dell'OCC. La domanda, andrà inoltre dichiarata inammissibile quando la documentazione prodotta non consente in ogni caso di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, come espressamente richiesto dall'art. 14 ter cit., nonché nei casi in cui si riscontri la presenza di atti in frode ai creditori.

Quanto al profilo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato, tuttavia, che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell'art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all'ulteriore beneficio dell'esdebitazione, oggetto di successiva valutazione come è stato sostenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano, 02.09.2021, rel. Dott. Calmelo Barbieri) secondo cui “la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies, ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter”).

Inoltre, l'art. 14 quinquies, al primo comma cit., condiziona l'emissione del decreto di apertura alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla

presentazione della domanda: trattasi, secondo l'interpretazione preferibile, di condizione di ammissibilità della domanda, in presenza del quale essa non può essere accolta.

Ai fini della corretta interpretazione dell'atto "in frode ai creditori", ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, occorre rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto *quid pluris* del carattere "fraudolento", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso - seppur con riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013).

Differentemente dalla nozione di atto pregiudizievole rilevante ex art. 2901 c.c., nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio, il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si atteggia in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito -per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra cui la citata revocatoria -, ma di rappresentare una condizione di "meritevolezza" del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela.

Nell'ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito semplicemente la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; ne consegue che l'atto in frode, ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo. (cfr. Tribunale di Benevento, 23.04.2019).

Peraltro, secondo condivisibile giurisprudenza, il requisito relativo all'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni ex art. 14 quinquies comma 1 l. 3/2012 si applica con riferimento alla data di compimento dell'atto e non al perdurare dei suoi effetti: invero non può essere avallata un'interpretazione che fa decorrere il quinquennio non già dalla data di compimento dell'atto, ma dal momento in cui i suoi effetti negativi per i creditori siano venuti meno. Tale interpretazione, infatti, nel dilatare eccessivamente il requisito di meritevolezza chiesto per l'accesso ad una procedura di tipo liquidatorio andrebbe a danneggiare non tanto il debitore (che non viene esdebitato automaticamente per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ma solo dopo un termine di almeno quattro anni, pari alla durata necessaria della procedura de qua),

quanto piuttosto gli altri creditori che si vedrebbero, di fatto, preclusa l'attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del debitore e, con esso, della garanzia circa un'effettiva e piena par condicio creditorum. Se è vero che il debitore mira a conseguire con la liquidazione dei beni il beneficio dell'esdebitazione, è altrettanto vero che tale beneficio non è automatico, ma viene attuato in conseguenza di un procedimento successivo alla chiusura della procedura che ha una durata minima di quattro anni. Nell'ambito di tale procedimento, inoltre, è previsto un momento di interlocuzione necessaria con i creditori non soddisfatti (art. art. 14-terdecies, co. 4, l. n. 3/2012), i quali in tale sede potranno ben far valere i loro motivi contrari alla liberazione definitiva del debitore dalle proprie obbligazioni (oltre ad avere la legittimazione a chiedere la revoca del decreto che concede l'esdebitazione nelle ipotesi di cui all'art. 14-terdecies l. n. 3/2012) (cfr. Tribunale di Prato, 28.06.2016).

In relazione al requisito di ammissibilità in esame della domanda di liquidazione del patrimonio, stabilito dall'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, secondo cui deve esservi assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, va sin d'ora chiarito, che esso non può intendersi implicitamente abrogato dall'art. 4 ter, comma 1, lett. l), D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, che ha conferito al liquidatore la legittimazione ad esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, non essendovi coincidenza tra il novero degli atti suscettibili di revocatoria ordinaria e quello degli "atti in frode ai creditori" nell'accezione rilevante ai fini della summenzionata disposizione, che presuppone uno specifico elemento soggettivo – quello della dolosa e artificiosa preordinazione – in presenza del quale il legislatore, evidentemente, continua a ritenere il debitore non meritevole del "beneficio" rappresentato dall'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, a prescindere dall'esperibilità dell'azione revocatoria da parte del liquidatore avverso l'atto in frode. Né può invocarsi a supporto della suddetta abrogazione implicita l'eliminazione del requisito nella futura disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non ancora in vigore (cfr. Tribunale di Terni, 20 maggio 2021, Est. Nastri).

Tanto premesso in punto di diritto e passando all'esame dei motivi di reclamo si osserva quanto segue.

Orbene, alla luce dei principi espressi, il primo motivo di reclamo deve essere senz'altro rigettato, in quanto la meritevolezza non costituisce secondo l'orientamento che il Collegio ritiene di condividere, presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio.

Con riguardo al secondo motivo di reclamo relativo alla sussistenza di atti in frode, posta la nozione di atti in frode esposta e la circostanza che il requisito relativo all'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni ex art. 14 quinquies comma 1 l. 3/2012 si applica con riferimento alla data di

compimento dell'atto e non al perdurare dei suoi effetti nel caso di specie (e l'argomento riveste certamente carattere assorbente) se certamente non possono assumere rilievo in questa sede i numerosi atti dismissivi compiuti dall'istante e oggetto di plurime azione revocatorie in quanto compiuti nei 5 anni anteriori alla domanda di apertura della procedura di liquidazione depositata in data 5 luglio 2021, non possono del pari ritenersi frodati, come allegati dal reclamante l'aver il ricorrente previsto ,a discapito dei creditori chirografari, un credito privilegiato nei confronti della propria moglie il cui valore è pressoché corrispondente all'unico bene (le quote della [.....]) non gravato da ipoteche, nonché la circostanza che il ricorrente continuerebbe ad operare, per interposte persone, nelle società [.....] a r.l. ed [.....], società da cui è presumibile (per quanto da esso stesso dichiarato "owner") abbia un lauto vantaggio economico seppur totalmente mascherato per sottrarsi ai propri ingenti debiti.

Ed invero, mentre in relazione a quest'ultima condotta, a prescindere dalla mancata individuazione di un "atto" in frode, gli elementi acquisiti non sono sufficienti a ritenere provata la prospettazione del reclamante.

Con riguardo, invece, alla previsione del debito nei confronti dell'ex coniuge a titolo alimentare, ritenuto privilegiato, essa non può ritenersi qualificabile quale atto fraudolento, in quanto, in primo luogo, ai fini dell'accesso alla procedura, il debitore è tenuto, ai sensi del combinato disposto degli art. 14 quinquies e 9 comma 2 l. 3/2012, ad indicare (depositare) l'elenco di tutti i propri creditori con l'indicazione delle somme dovute e ciò A prescindere dalla loro risalenza e titolo di prelazione; quest'ultima qualificazione, peraltro, in disparte la considerazione che non spetta in questa sede la determinazione della sussistenza o meno della causa di prelazione, è certamente suscettibile di essere modificata dal liquidatore o dal g.d. in caso di contestazione), essendo noto che spetta al liquidatore, procedere all'esame delle domande con le precisazioni necessarie , in quanto il passivo, nelle procedure per cui è causa, viene accertato con un subprocedimento modellato sulla verifica dei crediti nel fallimento, mediante predisposizione del progetto di stato passivo da comunicare agli interessati, assegnando loro un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni; inoltre se le osservazioni non vengono recepite nello stato passivo definitivo del liquidatore e se quindi le contestazioni diventano insuperabili, non consentendo la predisposizione dello stato passivo, gli atti vanno rimessi al giudice, che provvederà alla definitiva formulazione del passivo.

Passando all'esame del motivo formulato in via subordinata, relativo alla riforma del decreto di apertura della procedura di liquidazione nella parte in cui viene incluso nell'attivo delle quote pari al 50% della società [.....] s.r.l. con conseguente riforma del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva va osservato che come emerge dalla documentazione allegata da parte ricorrente in data 14.01.2022, il liquidatore risulta intervenuto nella procedura

esecutiva, sospesa con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, con il dichiarato fine di “vedere assegnate in favore della procedura le somme ricavate dalla vendita delle partecipazioni sociali... a tutela dei creditori del Sig. [.....] che hanno conseguito pronunce di inefficacia del citato trasferimento” cfr. pag. 4 atto di intervento del 16.11.2021); tale intervento, già di per sé, indurrebbe a ritenere superfluo l’esame del motivo, tenuto conto della carenza di interesse sopravvenuta.

Tuttavia, vanno rimarcati i principi applicabili al caso di specie.

L’universalità e la generalità che ne connotano la procedura di liquidazione induce a ritenere che essa produca effetti verso tutti i creditori anteriori al decreto di apertura: pertanto, l’ammissione ad essa determina il concorso sostanziale dei creditori sul patrimonio del debitore: l’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), nel prevedere che il giudice, con il decreto d’apertura, “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” è finalizzata ad impedire ai creditori concorrenti di guadagnare posizioni di primazia all’interno della procedura, in virtù della cristallizzazione che imprime al patrimonio del debitore, ai fini del rispetto della par condicio creditorum.

Tale impostazione deve, tuttavia, essere armonizzata con gli effetti conseguenti all’accoglimento di azioni revocatorie definite con sentenze passate in giudicato anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione.

Tanto premesso, in relazione alla doglianza relativa alla non corretta formazione dell’attivo patrimoniale del [.....], essendo pacifico che l’atto trasferimento delle quote societarie dell’anno 2012 è stato oggetto di azioni revocatorie accolta da parte dei creditori personale del [.....], è noto che “l’accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l’inefficacia dell’atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest’ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari” (Cass., n. 3676/2011), con la conseguenza che a seguito dell’ accoglimento della revocatoria, il terzo contraente non potrà concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Alla luce di tale principio, dunque, se è vero che il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria da parte dei creditori determina la conservazione della titolarità dei beni oggetto dell’atto revocato in capo al terzo acquirente (diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla difesa del

reclamato nella misura in cui nel ricorso introduttivo afferma che “ per effetto della revocatoria, le quote seppur traslativamente rientrati nella sfera di appartenenza della signora [.....], rientrato per effetto della inefficacia relativa della revocatoria nuovamente nella titolarità dell’alienante [.....]”), tuttavia i beni oggetto degli atti revocati sono esposti all’esecuzione prioritaria dei creditori vittoriosi e, pertanto, correttamente il loro valore è stato inserito nell’attivo patrimoniale del [.....] come attivo già presente o, comunque, conseguibile in futuro e, pertanto, da includere nella liquidazione ai sensi dell’art. 14 undecies l. 3/2012 che espressamente prevede che “I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’art.14- ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi” .

Con riguardo, invece, alla richiesta di revoca parziale del decreto con riguardo alla sospensione della vendita, da ritenersi finalizzata alla prosecuzione della medesima da parte dell’attuale reclamante, va osservato che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio emesso ex art 14 quinquies l. 3/2012 consente, in pendenza di una procedura esecutiva, l’attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni pignorati alla procedura di liquidazione del patrimonio e, per essa, al liquidatore affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro. Il liquidatore ha infatti facoltà e il dovere di subentrare nelle procedure esecutive pendenti. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la disposizione di cui all’art. 107 L.F., applicabile nel caso che occupa , stante – tra l’altro – l’espresso richiamo contenuto nell’art 14 novies comma IV L 3/2012 , prevede che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata , da un creditore, l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell’ambito di un’ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d’essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all’art. 51 della legge fallimentare. In particolare nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di immobili del fallito, a norma dell’art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione. La previsione di una siffatta sostituzione risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l’instaurazione della procedura esecutiva individuale, (Cass. 16158/2015; Cass. 10599/2009; Cass 13865/2002). Analoghi principi devono essere applicati con riguardo alla facoltà di subentro nelle procedure esecutive in corso da parte del liquidatore nominato nell’ambito della presente procedura di liquidazione del patrimonio” (cfr. Tribunale di Parma, 08.07.2021 rel. Vernizzi)

Tale intervento, pur alla luce dei principi generali relativi al concorso formale dei creditori e al rispetto della par condicio, non esclude (e trattasi di verifica che rientra nella competenza del liquidatore) il diritto del creditore dell'alienante agente in revocatoria e vittorioso con sentenza passata in giudicato anteriormente all'apertura della procedura a soddisfarsi sul bene acquisito all'attivo fallimentare in conseguenza dell'atto di trasferimento dichiarato inefficace nei suoi confronti: ne consegue che in caso di accoglimento della domanda revocatoria trascritta in data anteriore al fallimento, la sentenza costituirà titolo per partecipare al riparto; in base ad essa, l'attore vittorioso potrà ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al proprio credito verso l'alienante, di cui ha diritto ad ottenere il soddisfacimento in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali.

Con riguardo, infine, all'ultimo motivo di reclamo articolato nella memoria integrativa, concernente l'incompletezza della relazione dell'OCC si osserva quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art- 14 te l. 3/2012, in combinato disposto con l'art. 14 quinquies comma 2 legge 3/2012 ai fini dell'ammissibilità della domanda, è necessario che alla domanda devono essere allegato l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il reclamante, a tal fine, deduce:

- 1) che la relazione dell'OCC è del tutto manchevole della valutazione di cui alla lettera a) non avendo il gestore verificato se la debitoria maturata nel corso del tempo a far data dall'anno 2007 sia stata assunta con la ragionevole prospettiva di adempimento e quindi verificare se il sovraindebitamento fosse stato incolpevole;
- 2) che la relazione si limita ad esporre le capacità reddituali del [.....] solo per il triennio 2018/2020, mentre un diligente accertamento avrebbe consentito di verificare che a discapito dei creditori è stato esposto il debito verso il coniuge e che il [.....] continua ad amministrare, sebbene di fatto, altre società a lui riconducibili.

Orbene, anche tale motivo di reclamo è da ritenersi infondato, in quanto si ritiene che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione e, pertanto, eventuali deficienze della relazione depositata in tal senso potranno rilevare solo in un momento successivo, quale la fase di chiusura della procedura con la successiva ed eventuale richiesta di esdebitazione; in ogni caso, la relazione depositata, sebbene effettivamente ripercorra le vicende finanziarie del ricorrente specularmente al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione, sebbene implicitamente, espone con sufficienti chiarezza le ragioni dell'indebitamento dai quali è possibile inferire sia lo stato di sovraindebitamento, sia la prospettiva o meno di adempimento delle obbligazioni assunte dal [.....] in relazione al patrimonio disponibile e tenuto conto dell'operato complessivo dell'istante. In relazione, infine, alla asserita mancata esposizione delle reali capacità reddituali del [.....], la cui indagine verrebbe limitata all'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della domanda, senza considerare l'attività imprenditoriale ancora attualmente svolta in via di fatto dal [.....], va osservato che, da un lato, come in precedenza rilevato gli elementi acquisiti non sono sufficienti a ritenere provata la prospettazione del reclamante, né tantomeno l'OCC avrebbe potuto procedere alla ricostruzione dell'attivo disponibile senza riscontri documentali certi, dall'altro la verifica di solvibilità in relazione agli ultimi 5 anni è descritta nella relazione in sede di esposizione delle cause del sovraindebitamento, mentre, come previsto dalla normativa, sono state allegate alla domanda le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Per tutto quanto esposto, il reclamo va integralmente rigettato con conferma del decreto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/14. Nei rapporti tra il reclamante e il terzo intervenore le spese sono da ritenersi compensate.

PQM

Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, così provvede:

- rigetta il reclamo;
 - condanna il Fallimento reclamante al pagamento in favore di [.....] delle spese del presente procedimento che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
 - compensa le spese nei rapporti tra il reclamante e il terzo intervenore.
- Manda la cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza in relazione ai fatti dedotti dal reclamante con particolare riguardo all'attività lavorativa asseritamente svolta in

via di fatto dal [.....], per interposte persone, nelle società [.....] a r.l. ed
[.....],

Così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2022

Il Giudice rel.

dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente

dott. Gennaro Beatrice